Nota per il CdA

I Tutor sportivi scolastici che hanno partecipato al progetto Sport di Classe per l'a.s. 2019/2020 sono stati 3.550; di questi, 1.940 hanno ricevuto l'indennità prevista dai DL "Cura Italia" e "Decreto Rilancio ".

Come noto, la Società, con la delibera del CdA del 31 luglio u.s., ha disposto il trasferimento dei contributi alle 6 FSN coinvolte nel progetto per l'erogazione della seconda *tranche* del compenso dei tutor. L'importo dei contributi erogati alle FSN è stato calcolato tenendo conto del fatto che il compenso da riconoscere ai Tutor, che avevano ricevuto l'indennità Cura Italia e decreto rilancio, proprio in virtù del contratto di collaborazione tecnico sportiva in essere con le FSN, dovesse essere decurtato di una somma pari all'indennità percepita per i mesi di riferimento.

Successivamente, in data 11 agosto 2020, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport, ha inviato alla Società una nota con la quale, a fronte delle segnalazioni ricevute, si richiedevano chiarimenti in ordine alle notivazioni che hanno fondato la decurtazione, dal compenso dovuto, dell'indennità già percepita dai Tutor. In particolare, la nota chiedeva di verificare "*la possibilità di intepretare più estensivamente le norme di riferimento e distinguere quindi la posizione soggettiva dei richiedenti, i quali potevano essere sia parte del progetto "sport di classe", ma allo stesso tempo lavoratori presso ASD/SSD e aver quindi richiesto l'indennità di collaboratore*" per tale diverso rapporto di collaborazione sportiva.

La nota faceva emergere una fattispecie diversa e più articolata rispetto a quella presa in considerazione in prima istanza dalla Società, portando effettivamente a dover distinguere tra due diverse categorie di beneficiari:

a) coloro che hanno chiesto l'indennità producendo a supporto proprio il contratto di collaborazione tecnico - sportiva stipulato come Tutor del progetto "Sport di Classe" e

b) coloro che hanno chiesto l'indennità producendo a supporto della stessa indennità un contratto di collaborazione tecnico sportiva diverso da quello di Tutor di "Sport di Classe", in essere con altro organismo di diritto sportivo.

A ben vedere, questa seconda fattispecie risultava diversa da quella inizialmente analizzata dalla Società che aveva invece preso a modello la fattispecie di cui al punto *sub* a).
La valutazione della fattispecie di cui al precedente punto *sub* b) porta a ritenere che, laddove i beneficiari dell'indennità abbiano portato a sostegno della propria domanda di richiesta un contratto di collaborazione sportiva in essere con una ADS/SSD, ed abbiano successivamente, in virtù di un autonomo e diverso rapporto di collaborazione tecnico sportiva attivo con una FSN, portato a conclusione per intero l'attività prevista quali Tutor di sport di classe, abbiano diritto a

vedersi corrisposto l'intero compenso contrattualmente previsto, senza che alcuna decurtazione pari all'importo delle indennità già ricevute.
Va infatti rilevato che:

i. in tali casi l'indennità è stata corrisposta in ragione di un diverso contratto e non in luogo del contratto come tutor di Sport di classe;
ii. la percezione da parte dei beneficiari di altro "reddito diverso" ex art. 67, comma 1 let. m) non dà luogo ad incompatibilità rispetto all'erogazione della indennità.

Tale aspetto risulta confermato ed espressamente chiarito anche nella ulteriore nota intepretativa inviata dalla *Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport*, ricevuta dalla Società il 2 settembre u.s., nella quale si rappresenta quanto segue: "*a parere dello scrivente, i compensi erogati a favore dei soggetti appartenenti alla categoria dei Tutor del progetto Sport di classe, poss(o)no essere ricondotti alla categoria dei redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR e non tra i redditi da lavoro citati dall'articolo 96, comma 3 del Decreto Cura Italia e conseguenti e successivi Decreti attuativi. Pertanto, alla luce di tali considerazioni svolte si ritiene che non sussistono ostacoli alla corresponsione integrale dei compensi previsti per coloro che abbiano contestualmente chiesto accesso alle misure di cui all'art. 96 del DL 17/03/2020 n.18*" (All.1).

Le considerazioni sin qui svolte suggeriscono di sottoporre ad un nuovo esame la delibera circa gli importi da corrispondere alle FSN, in modo tale che il consiglio possa espressamente tener conto di tale diversa fattispecie e integrare gli importi da corrispondere alle FSN coinvolte per la remunerazione dei Tutor di Sport di classe che sono riconducibili alla fattispecie di cui al punto *sub* b).
Si propone pertanto la modifica alla delibera del CdA del 31 luglio u.s., con l'integrazione del contributo relativo al compenso per la seconda tranche per i 1.194 Tutor che hanno chiesto l'indennità producendo a supporto della stessa un contratto di collaborazione tecnico sportiva diverso da quello di Tutor di "Sport di Classe", pari a € 1.436.974,50 da ripartire tra le 6 FSN coinvolte nel progetto, come riportato nella seguente tabella:

Federazione Italiana Tennis (FIT)	€ 201.621
Federazione Ginnastica d'Italia (FGI)	€ 323.683,5
Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL)	€ 266.823
Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)	€ 63.015
Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH)	€ 143.490
Federazione Italiana Pallacanestro (FIP)	€ 438.342

L'importo dell'integrazione del contributo trova copertura nelle risorse allocate per il progetto con delibera di CdA del 6 dicembre u.s.
Le FSN procederanno al pagamento dei compensi secondo gli elenchi di dettaglio forniti da Sport e Salute.